



## **ISTITUTO COMPRENSIVO LUGO 1 "F. BARACCA"**

Via Emaldi, 1- 48022 LUGO (RA) - Tel. 0545299160  
PEO: raic815009@istruzione.it PEC: raic815009@pec.istruzione.it  
Sito web: www.iclugo1.edu.it  
CODICE MINISTERIALE DELLA SCUOLA: RAIC815009 – CODICE FISCALE: 82003430392  
CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFN1BM

### **CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA DI AMMISSIONE SCUOLE DELL'INFANZIA**

**"La Filastrocca"– Lugo; "A.M. Forbicini"- San Potito**

**a.s. 2025/2026**

**(Delibera n.94 del Consiglio d'Istituto del 14.12.2023)**

#### **CONDIZIONI DI PRECEDENZA**

- Alunni diversamente abili certificati ai sensi della L. 104/92 o con gravi patologie certificate;
- Nucleo familiare in difficoltà nei suoi compiti di assistenza ed educazione, documentata da apposita relazione dei competenti Servizi Sociali;
- Alunni con fratelli/sorelle che frequentano l'Istituto Comprensivo Lugo1 "F. Baracca";
- Alunni con residenza nel Comune di Lugo all'atto dell'iscrizione o richiesta di residenza all'Ufficio anagrafe entro la data di scadenza della domanda di iscrizione;
- Alunni orfani di uno o entrambi i genitori;
- Alunni in affidamento preadottivo e/o affido familiare, certificato dai competenti Servizi Sociali;
- La scelta della frequenza dell'intera giornata è criterio di priorità;
- Età del bambino (Precedenza maggiore età).

#### **Punteggi attribuibili per la formazione della graduatoria**

##### **CONDIZIONE LAVORATIVA DEI GENITORI PRESENTI NEL NUCLEO FAMILIARE:**

	<b>punti</b>
a1) Genitore che svolge un'attività lavorativa alla data di chiusura del bando con orario di lavoro a tempo pieno.	<b>10</b>
a2) Genitore che svolge un'attività lavorativa alla data di chiusura del bando con orario di lavoro a tempo parziale.	<b>9</b>
a3) Occupazione occasionale, intermittente o stagionale di durata pari o superiore a mesi 6 da conteggiarsi nei 12 mesi antecedenti l'apertura del bando.	<b>7</b>
a4) Occupazione occasionale, intermittente o stagionale di durata inferiore a mesi 6 da conteggiarsi nei 12 mesi antecedenti l'apertura del bando.	<b>6</b>
a5) Studente (iscritto a istituti superiori di istruzione, corsi di formazione, corsi di laurea, tirocini formativi).	<b>7</b>
a6) Disoccupato iscritto al centro di impiego	<b>3</b>

Nota:

a1) - a2) in caso di dubbio l'orario di lavoro viene valutato con riferimento allo specifico contratto di lavoro ovvero attività lavorativa settimanale pari o superiore a 35 ore per il tempo pieno o inferiore a 35 ore per il part time.

a3) - a4) in caso di contratto non attivo vengono sommati anche contratti differenti utili al raggiungimento dei mesi di attività lavorativa.

#### Situazioni cumulabili alle precedenti (per ogni genitore):

**a7) Sede di lavoro pari o superiore a Km. 40 dall'indirizzo di residenza 1**

Nota:

- non vengono cumulati i Km percorsi per l'andata e per il ritorno.

- si considera la sede operativa (che potrebbe non coincidere con la sede legale dell'impresa) o la sede prevalente.

- non si considera la distanza percorsa da rappresentanti, camionisti, liberi professionisti o altre figure professionali che svolgono un'attività lavorativa che richiede spostamenti e autonomia nell'organizzazione dell'attività.

#### CONDIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE:

**b1) Famiglia monogenitoriale:** si considera monogenitoriale il nucleo familiare in cui sia **15** assente un genitore per mancato riconoscimento del figlio, orfano di uno dei genitori, genitore in carcere, sospensione o decadenza della responsabilità genitoriale.

**b2) Divorzio o separazione** opportunamente documentata (occorre allegare certificazione). **2**

Nota:

b1) il punteggio della famiglia monogenitoriale viene sommato al punteggio assegnato per la condizione lavorativa del genitore presente.

b2) i genitori divorziati o separati sono considerati entrambi presenti anche se hanno residenze anagrafiche diverse, pertanto il punteggio per la condizione di divorzio o separazione viene sommato al punteggio assegnato per la condizione lavorativa di entrambi i genitori

Esclusi i casi di cui sopra, i genitori sono considerati entrambi presenti anche se hanno residenze anagrafiche diverse.

**b3) invalidità pari o superiore a 2/3 di entrambi i genitori certificata dall'AUSL 12**

**b4) invalidità pari o superiore a 2/3 di uno dei genitori certificata dall'AUSL 8**

**b5) per ogni fratello convivente con disabilità certificata dall'AUSL 6**

**b6) per ogni altro figlio nella fascia di età 0/6 anni (fino al compimento del 6° anno) 3**

**b7) per ogni altro figlio nella fascia di età 7/11 anni (fino al compimento dell'11°anno) 2**

**b8) per ogni altro figlio nella fascia di età 12/14 anni (fino al compimento del 14°anno) 1**

#### Condizioni di preferenza a parità di punteggio

Nell'attribuzione del posto, a parità di punteggio, hanno la preferenza nel seguente ordine:

**c1)** presenza nella "lista d'attesa" relativa all'anno scolastico precedente, a seguito di domanda presentata prima dell'approvazione della graduatoria definitiva ed a condizione che la permanenza in lista d'attesa non sia dovuta alla rinuncia al posto offerto;

**c2)** bambino che frequenta un nido o un servizio educativo per l'infanzia che prevede continuità nella frequenza e affidamento del minore;

**c3)** Tra i non residenti nel Comune di Lugo avranno la precedenza i bambini con almeno un genitore che svolge attività lavorativa nel Comune di Lugo;

**c4)** Tra i non residenti nel Comune di Lugo avranno la precedenza i bambini che hanno i nonni residenti nel comune di Lugo.

## **ALUNNI ANTICIPATARI**

Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, la Scuola dell'Infanzia accoglie bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento (per l'anno scolastico 2025/2026 entro il 31 dicembre 2025).

Possono, altresì, a richiesta dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale essere iscritti bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2026. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l'iscrizione alla scuola dell'infanzia di bambini che compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2026.

Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2025, tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di Istituto della Scuola prescelta.

L'ammissione di bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.P.R. 89 del 2009:

- alla disponibilità dei posti e all'esaurimento di eventuali liste di attesa;
- alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell'agibilità e della funzionalità, tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;
- alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del Collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità dell'accoglienza.

## **ISCRIZIONI IN ECCEDEXENZA**

In considerazione della possibilità che, in base ai criteri di precedenza deliberati dal Consiglio d'Istituto, si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili, le domande di iscrizione saranno accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili nella singola Istituzione Scolastica, definito in base alle risorse di organico, al numero ed alla capienza delle aule, anche in considerazione dei piani di utilizzo degli edifici scolastici predisposti dagli Enti locali competenti, in relazione alla normativa vigente ed al rispetto delle norme in materia di sicurezza, in conformità con quanto previsto dal D.P.R. 81/2009, dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; dal D.M. 18/12/1975 e dal D.M. 26/08/1992.

**Si specifica che l'effettuazione delle vaccinazioni previste dal D.L. n. 73 del 7 giugno 2017, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, è condizione di accesso alla Scuola dell'Infanzia. La mancata regolarizzazione dei minori comporta la decadenza dell'iscrizione alla Scuola dell'Infanzia, secondo quanto previsto dall'art. 3-bis, comma 5, del Decreto-Legge 2017, n.73, convertito con modificazioni dalla Legge 31 luglio 2017, n. 119.**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Ornella Greco

(Documento firmato digitalmente ai sensi del  
D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme connesse)